



"MAESTRI CIACCIAI PALAGANESI"

Palagano (MO) Via XXIII Dicembre n°76

info@il ciaccio.it



Stralcio verbale di Assemblea del 16 ottobre 2020

In data 16 ottobre 2020 alle ore 19,30, si è riunito presso l'Hotel Parco di Palagano a Palagano nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, l'Assemblea dell'Associazione MAESTRI CIACCIAI PALAGANESI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 1) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta il Presidente dell'Associazione, la *Signora Bertugli Anna* che, constatato che sono presenti n. 36 soci aventi diritto al voto su n. 77 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 8, come da separato foglio presenze, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor BERNARDI BORNA

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adozione di un nuovo Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 settembre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.50

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

ASSEMBLEA PROVINCIALE
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA
1911-1912, 1913-1914, 1915-1916, 1917-1918, 1919-1920

Rapporto n° **27 OTT. 2020**

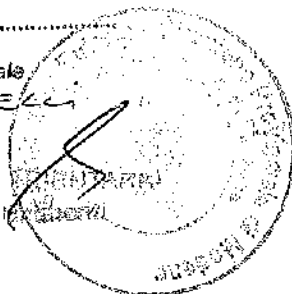
di n° **6061** Data **3**

Corrisposti € **ESENTE**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

ENTE PROVINCIALE
Supplenti



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"MAESTRI CIACCAI PALAGANESI APS"

Art. 1 - Costituzione

- 1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di promozione sociale denominata **"MAESTRI CIACCAI PALAGANESI APS"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.
- 2 L'Associazione ha sede legale nel comune di Palagano (MO).
- 3 L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
- 4 Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 6 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 7 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 8 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) Promuovere prodotti enogastronomici locali come "il ciaccio palaganese";
- b) Ampliare la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini in percorsi di animazione di comunità;
- c) Aumentare la sensibilità della comunità riguardo una vita sana ed edificante;
- d) Accrescere e sviluppare la conoscenza delle tradizioni e della cultura locale;
- e) Potenziare la conoscenza del territorio a livello extra-comunale,
- f) Potenziare l'animazione territoriale come strumento di sviluppo del comune di Palagano.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Sagra del Ciaccio e organizzazione di fiere enogastronomiche;
- b) La gestione d'impianti o strutture sportive proprie e/o di terzi;
- c) La progettazione, promozione e gestione di eventi culturali, ricreativi quali gare, tornei, campionati concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere ludico/sportivo/ricreativo supportando la creazione di squadre;
- d) L'organizzazione di eventi info-formativi quali seminari e convegni, ludici, concerti progetti e partnership internazionali;
- e) L'allestimento e gestione di punti ristoro e promozione enogastronomica da realizzarsi presso luoghi pubblici e/o in luoghi privati;
- f) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- g) La collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- h) La raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- i) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti Istituzionali Pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/17.

Art. 4 – I soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali elezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

- 8 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
- 9 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- 10 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

- e) l'Organo di Revisione legale dei conti è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro con delega scritta per un massimo tre per associato.

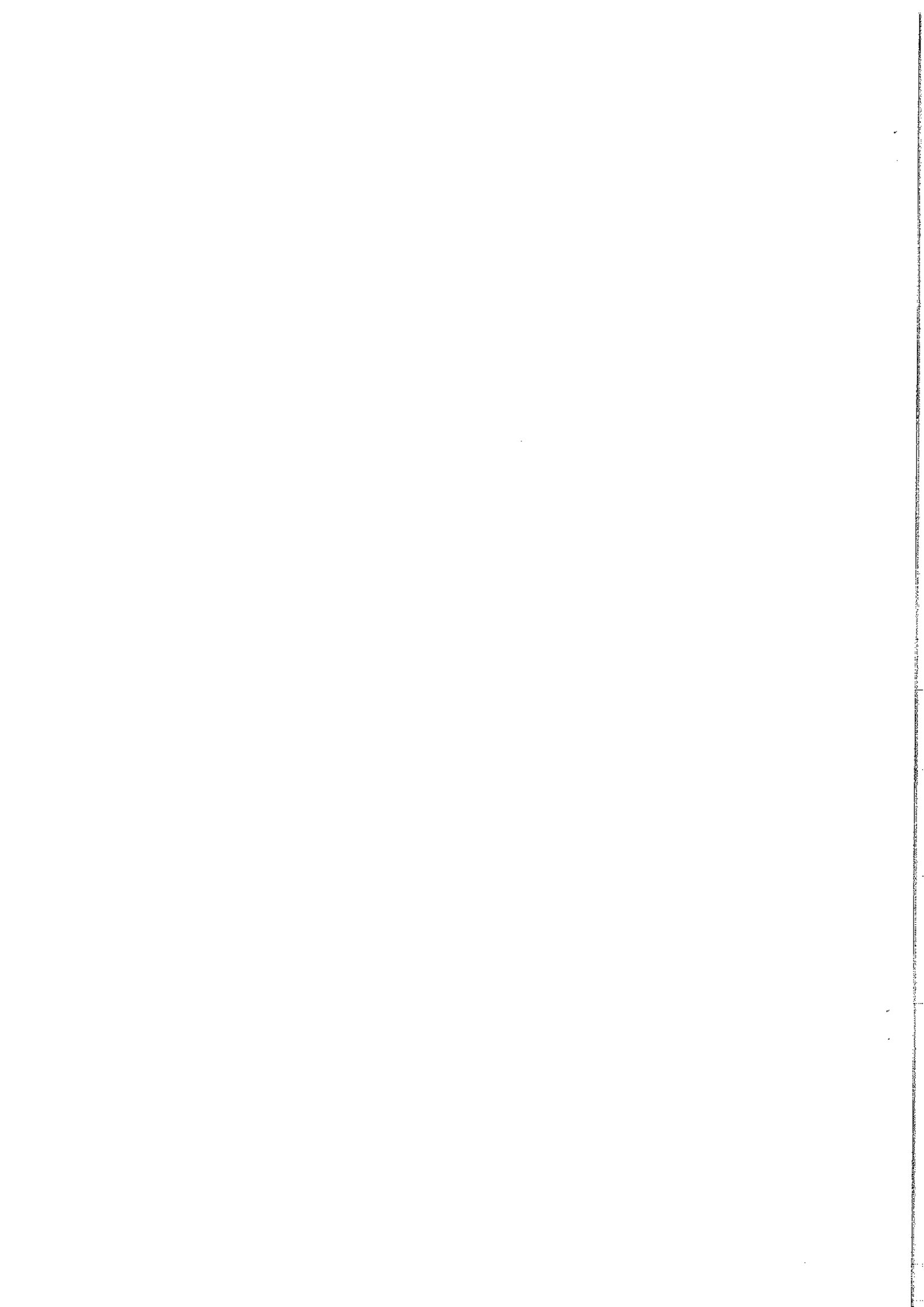
2. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto agli associati tramite lettera o mediante l'utilizzo di strumenti telematici da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'Associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- a) Le proposte di modifica dello statuto;
- b) I programmi delle attività;
- c) L'ammissione di nuovi soci;
- d) L'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) Il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione
- f) I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) La misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) Tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi;
- j) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola una volta l'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

È ammessa la possibilità che gli incontri del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i Consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I Consiglieri potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

1

2

3

Art. 10 -Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. 3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – Organo di Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 13 – Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.

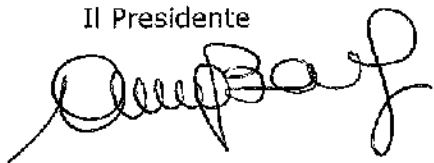
82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Art. 16 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il Presidente



Il Segretario

